



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 6 agosto 2009 n.113

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 3, primo comma, della Legge 12 aprile 2007 n.52;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.3 adottata nella seduta del 3 agosto 2009;  
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,  
della Legge Qualificata n.186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato*

## **CALENDARIO VENATORIO 2009/2010**

### **Art. 1**

1. L'esercizio venatorio nella Repubblica di San Marino è soggetto al sistema di caccia controllata e gestione sociale.
2. L'esercizio della caccia è subordinato al possesso dello speciale tesserino rilasciato dalla Federazione Sammarinese della Caccia (F.S.d.C.).

### **Art. 2**

1. Secondo le disposizioni dell'Osservatorio della fauna selvatica e dei relativi habitat, le linee guida dei calendari venatori dei prossimi esercizi fino al 2010-2011 compreso, saranno quelle riportate nel presente decreto. Anno per anno, su indicazione dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat, andranno fissate attraverso decreto le singole date di apertura e chiusura dell'esercizio venatorio, tenendo conto, con il fine di evitare picchi di pressione venatoria, dei calendari venatori delle Regioni limitrofe.
2. Su basi tecnico scientifiche rilevate dall'Osservatorio della fauna selvatica e dei relativi habitat, potranno altresì variare, in aumento ovvero in diminuzione rispetto alle prescrizioni riportate nel presente decreto, le specie cacciabili ed il numero dei capi giornalieri prelevabili.

### **Art. 3**

1. L'esercizio venatorio ha inizio il 2 settembre 2009 e termina il 7 febbraio 2010.

#### **Art. 4**

1. L'esercizio venatorio è regolato come segue:
  - a) 2 settembre 2009 apertura della caccia alla selvaggina migratoria;
  - b) 2, 5 e 6 settembre 2009, la caccia è consentita alla selvaggina migratoria dalle ore 06.00 alle ore 19.30, da appostamento (petto);
  - c) 20 settembre 2009, apertura generale della caccia dalle ore 7.00;
  - d) 6 dicembre 2009, chiusura della caccia alla selvaggina stanziale;
  - e) 7 febbraio 2010, chiusura generale della caccia.
2. L'addestramento dei cani è consentito a partire dal 16 agosto 2009 nelle forme, modalità e limiti previsti dall'articolo 11 delle norme per l'esercizio della caccia di cui al Decreto Delegato 10 agosto 2007 n.98.
3. Durante il periodo venatorio è fatto divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì di ogni settimana.
4. All'appostamento si dovrà accedere con il fucile scarico e nella custodia.
5. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto fatto salvo ove diversamente indicato.

#### **Art. 5**

1. La caccia è consentita:
  - a) dal 20 settembre al 30 settembre 2009 alla selvaggina stanziale e migratoria esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato, domenica;
  - b) dal 1° ottobre al 6 dicembre 2009, alla selvaggina stanziale, esclusivamente nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana;
  - c) dal 1° ottobre 2009 al 7 febbraio 2010, alla selvaggina migratoria, 5 giorni alla settimana;
  - d) dal 20 settembre 2009 l'esercizio venatorio è consentito anche in forma vagante e con l'ausilio del cane;
  - e) dal 7 dicembre 2009 alla chiusura generale della caccia è vietato l'utilizzo del cane da seguita.
2. Come forma di caccia è sempre vietata la "posta" alla beccaccia.

#### **Art. 6**

1. Le specie cacciabili sono le seguenti:
  - a) nei giorni 2, 5, 6 settembre 2009: tortora (*Streptopelia turtur*), ghiandaia, gazza, cornacchia grigia, storno e merlo;
  - b) dal 20 settembre 2009 al 31 dicembre 2009: frosone, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*), fringuello, pispola e piviere dorato;
  - c) dal 20 settembre 2009 al 7 febbraio 2010: cornacchia grigia, ghiandaia, gazza, volpe, alzavola, canapiglia, codone, fischione, folaga, germano reale, moriglione, mestolone, moretta, beccaccino, frullino, porciglione, pavoncella, allodola, cesena, storno, tordo bottaccio, tordo sassello, colombaccio, beccaccia, passero, passera mattugia, marzaiola, verdone, taccola e gallinella;
  - d) dal 20 settembre 2009 al 6 dicembre 2009: fagiano e lepore;
  - e) dal 20 settembre 2009 al 31 ottobre 2009: starna e pernice. In deroga in via sperimentale è chiusa la caccia alla pernice rossa durante le stagioni venatorie 2009-2010 e 2010-2011;
  - f) dal 18 ottobre 2009, chiusura alla femmina del fagiano;
  - g) dal 7 novembre 2009 al 31 dicembre 2009 è consentita la caccia al cinghiale esclusivamente previa adozione, da parte del Congresso di Stato di apposito decreto delegato da emanarsi entro il 15 ottobre 2009 su proposta dell'Osservatorio della Fauna Selvatica e dei relativi habitat che individuino le aree adibite alla caccia, nonché le norme per l'esercizio della caccia al cinghiale.

## **Art. 7**

1. Il cacciatore durante ogni giornata di caccia consentita non può abbattere più di due capi di selvaggina stanziale (lepre, fagiano e starna), di cui una sola lepre e 30 capi di selvaggina migratoria, di cui non più di 20 capi per ogni singola specie, ad eccezione degli storni, consentiti nel numero massimo di 50 capi e delle allodole, consentite nel numero massimo di 30 capi. Per passero e passera mattugia il limite massimo è di 5 capi giornalieri per specie.
2. Sul tesserino rilasciato dalla F.S.d.C. deve essere sempre segnata la giornata di caccia.
3. La selvaggina stanziale deve sempre essere segnata nell'apposita casella al momento dell'abbattimento, mentre se viene depositata, il segno di abbattimento dovrà essere cerchiato.
4. La selvaggina migratoria soggetta a limitazione deve essere sempre segnata sull'apposito tesserino a fine giornata di caccia in un'unica soluzione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 6 agosto 2009/1708 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Massimo Cenci – Oscar Mina*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*